

COMUNE DI RIOLO TERME

Provincia di Ravenna

REGOLAMENTO

del

SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA

Approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 12 del 31/03/2011

INDICE

- Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento
- Art. 2 - Gestione del servizio
- Art. 3 - Istanze
- Art. 4 - Attivazione
- Art. 5 - Costi a carico dell'utenza
- Art. 6 - Cauzione
- Art. 7 - Utilizzo di linee e derivazioni
- Art. 8 - Modifiche dell'impianto
- Art. 9 - Manutenzione
- Art. 10 - Durata del contratto
- Art. 11 - Disdetta del contratto
- Art. 12 - Sospensione erogazione energia elettrica
- Art. 13 - Pagamento del canone annuo
- Art. 14 - Emissione delle bollette
- Art. 15 - Mancato versamento del canone
- Art. 16 - Restituzione della cauzione
- Art. 17 - Sanzioni
- Art. 18 - Entrata in vigore

Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento

1. Il Comune di Riolo Terme gestisce il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali.
2. Tale servizio è disciplinato dal presente regolamento e, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Gestione del servizio

1. Per assicurare il servizio il Comune si avvale dell'opera del personale dipendente, nonché di ditte specializzate alle quali possono essere appaltati prestazioni e lavori nell'ambito dei cimiteri.

Art. 3 - Istanze

1. Chiunque desidera l'impianto di una o più lampade votive su loculi, colombari, loculi-ossari, cappelle gentilizie, deve presentare domanda in bollo al Comune ; è fatto divieto di allacciare luci votive sulle tombe delle salme inumate nel campo comune.
2. I moduli prestampati per le domande sono predisposti dal Comune e messi a disposizione degli interessati.
3. L'istanza deve contenere :
 - i dati del richiedente ;
 - cognome e nome del defunto ed ogni altra indicazione atta ad individuare il loculo sul quale si desidera impiantare la lampada votiva ; se trattasi di cappella gentilizia occorre indicare la famiglia cui è intestata ;
 - l'impegno a versare il canone annuale nei modi e nei termini disposti dal Comune col presente regolamento ;
 - la dichiarazione di aver preso visione e di osservare tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento ;
 - ricevute di versamento alla Tesoreria Comunale delle somme di cui alle lettere a), c) dell'art. 5.

Art. 4 - Attivazione

1. Ricevuta l'istanza, il Comune dispone tempestivamente l'allaccio in modo che il corpo luce sia funzionante nel termine di 30 giorni, salvo causa di forza maggiore.

Art. 5 - Costi a carico dell'utenza

1. Per ottenere l'impianto gli utenti debbono versare :
 - a) una quota a titolo di rimborso spesa per l'installazione della lampada votiva , da pagarsi all'atto delle richiesta di allacciamento ;
 - b) il canone annuo ;
 - c) una cauzione pari all'importo del canone di un anno, da restituire alla scadenza del contratto, ove non sia stata incamerata per le inadempienze contrattuali previste dal presente regolamento.
2. Gli importi di cui al precedente comma sono determinati dal competente organo comunale entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. Gli apparecchi ornamentali fanno carico agli utenti.

4. Gli impianti costruiti all'interno delle cappelle gentilizie restano di proprietà dei singoli utenti, mentre tutti gli altri allacci passano in proprietà al Comune con la scadenza del contratto o decorsi 120 giorni dalla data di incameramento della cauzione a norma degli art. 14 e 17.

Art. 6 - Cauzione

1. Le somme incassate a titolo di cauzione a norma della lettera c) dell'art. 5 sono introitate sul capitolo "Depositi cauzionali" del bilancio comunale.

Art. 7 - Utilizzo di linee e derivazioni

1. Il Comune, senza apposito consenso, può usare anche delle linee e derivazioni che alimentano impianti privati interni ed esterni per allacciare nuovi utenti, in quanto tali linee, fino al punto di utilizzazione, rimangono di proprietà dell'Ente alla fine del contratto.

Art. 8 - Modifiche dell'impianto

1. Gli utenti non possono in alcun modo modificare l'impianto, né aumentare il numero o la potenza delle lampade, senza aver chiesto e ottenuto preventiva autorizzazione.
2. Il provvedimento che autorizza le modifiche di cui al comma precedente viene emesso, su istanza degli interessati in competente bollo, nel termine perentorio di giorni trenta ; decorso infruttuosamente tale termine l'istanza deve ritenersi rigettata.
3. Al verificarsi di uno degli abusi di cui al primo comma, il Comune ha diritto di risolvere il contratto senza l'obbligo di rimborsare il canone eventualmente versato in anticipo ; restano salve le altre azioni previste dall'art. 17.
4. Le spese per le modifiche di cui sopra fanno carico all'utente.

Art. 9 - Manutenzione

1. Il Comune provvede alla manutenzione ordinaria dell'impianto.
2. Il ricambio delle lampade è a carico del Comune.

Art. 10 - Durata del contratto

1. Il contratto ha la durata di un anno e si ritiene tacitamente rinnovato ove l'utente non provveda alla disdetta.

Art. 11 Disdetta del contratto

L'utente che abbia presentato disdetta nel termine del 30 aprile non dovrà corrispondere il canone per l'intero anno.

Art. 12 - Sospensione erogazione energia elettrica

1. La sospensione occasionale dell'energia elettrica per causa di forza maggiore, indipendentemente dalla volontà del Comune, o per motivi di lavoro sulla linea, non dà luogo ad alcun abbuono sul canone.

Art. 13 - Pagamento del canone annuo

1. Il pagamento del canone annuo (non frazionabile in dodicesimi) per la fornitura di energia elettrica è richiesto dal Comune annualmente mediante la procedura informatizzata che L'Ente ritenga più idonea e agevole all'utenza e all'Ente.

Art. 14 - Emissione delle bollette

1. Il Comune provvede alla riscossione dei canoni mediante bollettazione annuale.
2. Nella bollettazione vanno compresi, oltre gli utenti dell'anno precedente che non abbiano presentato regolare disdetta del contratto di utenza ai sensi dell'art. 11, anche gli utenti il cui contratto si sia perfezionato entro il 31 agosto.
3. Nella bollettazione vanno esclusi gli utenti che abbiano presentato disdetta entro il 30 aprile.
4. Il canone è assoggettato ad IVA ai sensi della normativa vigente.

Art. 15 - Mancato versamento del canone

1. A seguito della registrazione dei pagamenti effettuati, il Comune diffiderà gli utenti morosi a versare il canone entro 30 giorni dalla data del sollecito.
2. Qualora il ritardo superi i 120 giorni dalla scadenza di cui al precedente comma, il Comune sospenderà l'erogazione e disporrà l'incameramento del deposito cauzionale prestato ai sensi della lettera c) dell'art. 5 oltre all'avvio delle procedure per il recupero coattivo delle somme dovute.
3. Nel caso in cui, in sede di revisione ordinaria o straordinaria dell'elenco delle luci votive, si ravvisi la mancata iscrizione di lampade funzionanti, che per qualsiasi motivo non risultino iscritte negli elenchi degli anni precedenti, verrà richiesto il pagamento del canone degli ultimi 5 anni.
4. Qualora non risulti stipulato il contratto di attivazione verranno richieste le spese e il deposito cauzionale nella misura attualmente richiesti per le attivazioni.

Art. 16 - Restituzione della cauzione

1. Nel caso di ordinaria rescissione del contratto il Comune dovrà restituire la cauzione di cui alla lettera c) dell'art. 5 nel termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di svincolo da parte dell'utente.

Art. 17 - Sanzioni

1. Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste per le contravvenzioni ai regolamenti comunali in base alla gravità della violazione commessa.

2. I contravventori dovranno, inoltre, risarcire il Comune dell'eventuale danno subito ; resta, comunque, salva ogni altra azione civile e penale.
3. Nei casi più gravi può essere disposta anche l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica fino 120 giorni ed, in caso di recidiva, la rescissione del contratto e l'incameramento della cauzione.

Art. 18 - Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento si applicano ai contratti di fornitura di impianto di luce votiva in vigore e da sottoscrivere dal 2011.